

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 23/06/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 8374 con la quale il Sig. Gradanti Guglielmo, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 28/02/2017 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 32932 del 20/03/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Gradanti Guglielmo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 28/02/2017;
- VISTA la nota prot. n. 16558 del 30/03/2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 43267 dell'11/04/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/05/2017;
- VISTO il DA n. 35 dell'8/05/1987, registrato alla Corte dei Conti il 07/07/1987, reg. n. 17, fgl. n. 200, con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dall'1/06/1985 nella qualifica di Assistente Tecnico, assumendo effettivo servizio data 01/12/1979;
- VISTO il DDS n. 331 del 03/02/2017, con il quale al Sig. Gradanti Guglielmo sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 5 e mesi 6, quale periodo di servizio non di ruolo presso l'Amministrazione Regionale dall'1/12/1979 al 31/05/1985;
- VISTO il DDG n. 7221 del 19/07/2004 con il quale il Sig. Gradanti Guglielmo, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001 è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che il Sig. Gradanti Guglielmo alla data del 30/04/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 61 mesi 9 e giorni 2 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall' 1/06/1985 al 30/04/2017	31	10	29
Servizio ricongiunto (DDS n. 331 del 03/02/2017)	5	6	0
Totale anzianità contributiva utile a pensione	37	4	29

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/05/2017, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. GRADANTI GUGLIELMO, nato a Ispica il 28/07/1955, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 27 APR 2017

IL DIRIGENTE GENERALE
L. Giammanco



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angilerò)



IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

